

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 16/02/2016

N° Delibera: 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016-2018 E ANNUALITA' 2016.

L'anno duemilasedici addi sedici del mese di Febbraio alle ore 12:55 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	BUONO PAOLINO	Sindaco	Presente
2	BUONO SERGIO	Assessore	Presente
3	GAUDIOSO DIONIGI	Assessore	Presente
4	VACCA ALESSANDRO	Assessore	Assente
5	DI IORIO MARIA ROSARIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO

Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visti

- l'art. 6 commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001 che prevede che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica deve essere operata periodicamente o comunque a scadenza triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale e che al comma 4 bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'art. 91 del D. Lgs 267/2000 che prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 89 comma 5 del TUEL stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Dato atto che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI

Art. 1 comma 557 Legge 296/2006 e ss.mm.ii. - I Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con

azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

Art. 1 comma 557bis Legge 296/2006 e ss.mm.ii. che definisce la spesa del personale ai fini dell'applicazione del comma 557 della Legge 296/2006;

Art. 1 comma 557quater Legge 296/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quindi triennio 2011/2013 pari ad € 2.444.911,83.

BLOCCO PARZIALE O TOTALE DELLE ASSUNZIONI E LIMITI ALL'UTILIZZO DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI PER L'ANNO 2016

L'art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, nell'abrogare l'art. 76 comma 7 del 112/2008, ha previsto:

- che negli anni 2014 e 2015, gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% delle spese relative al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La percentuale è incrementata all'80% per gli anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dal 2018 (comma 5);
- che gli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall'01/01/2014 nel limite dell'80% delle spese relative al personale di ruolo cessato dal

servizio nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall'anno 2015 (comma 5 quater);

- che il limite di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (comma 6);
- che gli Enti sono tenuti a verificare l'esaurimento delle graduatorie prima di avviare nuove procedure concorsuali (comma 5 ter);

L'art. 1 comma 424 della Legge 190/2014 "Legge di stabilità 2015", ha inoltre previsto che le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016 destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, a valere sulle vigenti capacità assunzionali:

- all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate;
- alla ricollocazione nei ruoli della unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e della Aree Metropolitane;
- che le risorse relative alla capacità assunzionale pari all'80% della spesa dei cessati nell'anno 2015 possono essere incrementate del 20%, finalizzando le stesse alla ricollocazione del personale di area vasta e più specificatamente:

- 80% spesa cessati 2015 – spesa assunzione vincitori concorso – assunzioni personale infungibile + 20% spesa cessati 2015 = risorse vincolate alla ricollocazione del personale di area vasta per l'anno 2016;

- che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale di area vasta ricollocato non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 delle Legge 296/2006;
- l'articolo 3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 ha statuito che *"A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente"*.

- in merito la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2015/QMIG del 20 luglio 2015 ha stabilito che *“Tale novella legislativa, integrando il quadro interpretativo già fornito dalla circolare n. 1/2015 (registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015), autorizza i Comuni ad impiegare nel 2015 l’eventuale budget residuo del triennio 2011-2013 per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424. Ne consegue che per le cessazioni intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle limitazioni introdotte dal citato comma 424, restando regolata da quanto previsto, per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, che indica le quote percentuali di turn over consentite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato”*. Ed ancora *“Si deve pertanto affermare che gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011- 2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”*;
- A tale interpretazione aderisce ancora la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG del 14 settembre 2015;

Visto l’art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell’art. 9 del D.L. 78/2010) e che prevede che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9 comma 28 in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009;

Dato atto che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2 del 09/02/2015 ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto comma 4 bis e quindi confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009;

Vista la deliberazione n. 13 depositata in data 31/03/2015 della Corte dei Conti Sezione della Autonomie che, tra le componenti considerate per il rispetto delle disposizioni previste dal comma 28 art. 9 del D.L. 78/2010, ha incluso tra i rapporti a tempo determinato ex art. 110 del Tuel, anche quelli del comma 1, ritenendo indirettamente che a seguito dell'abrogazione dell'art. 19 comma 6 quater, tali assunzioni precedentemente escluse (vedi deliberazione n. 11/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e la deliberazione n. 12/2012 delle SS.AA. della Corte dei Conti), vadano incluse tra le assunzioni flessibili di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Vista la deliberazione n. 19 depositata in data 16/06/2015 della Corte dei Conti Sezione della Autonomie che svincola gli incarichi ex articolo 110 del T.U.E.L. dai limiti di cui al comma 424 della Legge 190/2014;

Rilevato inoltre che non possono procedere ad assunzioni gli enti che:

- a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.lgs. 165/2001);
- b) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);
- c) non hanno adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive (art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006);

Dato atto che

- con deliberazione G.C. n. 152 del 22/12/2015 si è proceduto a rimodulare la dotazione organica e l'assetto organizzativo dell'Ente;
- con deliberazione G.C. n. 13 del 21.1.2016 venne approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive anni 2016/2018;

Verificata l'inesistenza di situazioni di soprannumero ed eccedenza di personale, facendo riferimento a:

- rapporto dotazione organica e personale in servizio;
- esternalizzazione di servizi che hanno comportato o comporteranno esubero di personale, nel rispetto dell'art. 6 bis D.Lgs. 165/2001;

- tipologia di procedimenti e loro numero e complessità;
- eventuali attività aggiuntive che poste in capo, a partire dal 2015 alle singole Unità Organizzative, in particolare come attivazione di nuovi servizi, o come rifacimento/ampliamento di quelli esistenti;
- ricorso al lavoro straordinario e rilevazione di giornate di ferie residue;

Dato atto che

- il rapporto tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato e la popolazione residente alla data del 31/12/2015 è pari a 1 dipendente ogni 245,54 abitanti;
- il Comune di Barano d'Ischia ha rispettato nell'anno 2015 sia il vincolo di finanza pubblica (c.d. "patto di stabilità");
- la Corte Costituzionale, con la sentenza 272/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del decreto legge n. 66/2014;

Vista la deliberazione di G.C. n. 145 del 22/12/2015, con la quale si è provveduto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2015/2017;

Ravvisata la necessità di approvare un nuovo Piano Triennale del fabbisogno di personale, sulla base della rilevazione dei fabbisogni emersi nell'arco dell'anno;

Dato atto che

- nell'anno 2014 sono cessati dal servizio n. 2 Operatori polifunzionali – categoria A, per collocamento a riposo;
 - che la corrispondente spesa, anno 2014, dei cessati è pari a Euro 52.029,80, determinata in base ai seguenti principi:
- la definizione "spesa corrispondente alle cessazioni" va interpretata quale spesa annuale, data la necessità di sostituire unità di personale cessate che, hanno percepito retribuzioni solo nei mesi dell'anno in cui hanno fornito le loro prestazioni lavorative; tale interpretazione è avvalorata dalla nota circolare del 18 ottobre 2010 dell'UPPA – Dipartimento della Funzione Pubblica, che precisa che i risparmi realizzati per

cessazione vanno calcolati “sempre sui dodici mesi, a prescindere dalla data di cessazione del servizio e dei relativi costi;

- per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità cessata viene così calcolata: stipendio tabellare della posizione economica + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP;
- per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: stipendio tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP;
- nel costo del personale cessato non vanno computate le economie derivanti dai trasferimenti in uscita, così come nel costo del personale assunto non vanno computati i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti in entrata purché tra enti sottoposti ai limiti di assunzione;
- in ogni caso la mobilità in entrata ed in uscita sono valorizzate ai fini della spesa del personale e concorrono rispettivamente ad aumentarla e a diminuirla (art. 1 comma 557 Legge 296/2006;

Rilevato che

- nell'anno 2015 sono cessate n.ro 1 Istruttore Direttivo – categoria C, per collocamento a riposo;
- che la corrispondente spesa, anno 2015, dei cessati è pari a Euro 32.382,88, determinata in base ai principi di cui sopra;
- che per l'anno 2016 non sono previste cessazioni per collocamento a riposo;

Atteso che

- la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato è pari complessivamente ad Euro 276.004,30;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000

DELIBERA

1. di dare atto che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011, il Comune di Barano d'Ischia non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali;

2. di approvare, tenuto conto di quanto sopra esposto, la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2016/2018 che individua i posti coperti e quelli vacanti;

3. di disporre per le motivazioni di cui in premessa:

➤ nell'anno 2016 le seguenti assunzioni:

- una unità categoria D1 a tempo part-time al 50% e determinato ex art. 110 c. 1. del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii. con laurea in ingegneria e/o architettura a copertura del posto di Responsabile del Settore VIII;

- una unità a tempo indeterminato e part time al 50% di una categoria C1 nel Settore Economico Tributario;

➤ nell'anno 2017 sostituzione, nei limiti consentiti, dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti;

➤ nell'anno 2018 sostituzione, nei limiti consentiti, dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti;

4. di dare atto che la spesa relativa alle cessazioni dal servizio nel triennio 2011- 2013, negli anni 2014, 2015, 2016, calcolata secondo i criteri di cui in premessa, risulta così quantificata:

- triennio 2011-2013: Euro 110.807,00 (per cessazioni avvenute tutte nell'anno 2011);

- anno 2014: Euro 52.029,80;

- anno 2015: Euro 32.382,88;

5. la capacità assunzionale derivante dalle suddette cessazioni è pari a:

- € 12.268,79 per le economie relative al triennio 2011-2013;

- € 31.217,88 per le economie relative all'anno 2014;

- € 25.906,30 per le economie relative all'anno 2015;

6. di dare atto che la spesa annua relativa alle assunzioni previste per l'anno 2016 è pari a € 14.766,87 e che, allo stato, questa Amministrazione intende contenere la spesa relativa alle nuove assunzioni entro il limite dell'80% della spesa delle cessazioni anno 2014 e 2015, anche se utilizzate per la ricollocazione del personale di area vasta;
7. di dare atto che la spesa annua relativa alle assunzioni anno 2017 e 2018 ad oggi è pari ad € 0,00;
8. di disporre che le assunzioni previste nel piano triennale del fabbisogno 2016/2018, saranno attuate, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dall'art. 1 della Legge 296/2006 e dall'art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, così come modificato dall'art. 14 del D.L. 78/2010;
9. di dare atto che nell'anno 2016 le assunzioni del personale a tempo determinato, rientrano nel limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni, pari ad € 276.004,30;
10. di dare atto che la spesa relativa alle suddette assunzioni trova copertura sugli stanziamenti del bilancio anno 2016/2017/2018 e che essa risulta coerente con il dettato di cui all'art. 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria anno 2007) e succ. mod. in tema di riduzione della spesa di personale;
11. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
12. di demandare al Responsabile del settore competente il compito di dare esecuzione a quanto stabilito al punto che precede;
13. di demandare ai competenti uffici comunali gli adempimenti conseguenti a tale verifica e precisamente la trasmissione del presente atto al Revisore dei Conti per l'espressione del dovuto parere, alle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed al Dipartimento della Funzione Pubblica;

14. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

